



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 25/05/2026, n. 1166: Offerte anormalmente basse. Verifica dell'anomalia. Il modello del subprocedimento resta normalmente monofasico ed esclude una interlocuzione illimitata. Tuttavia ciò presuppone che la richiesta iniziale della SA sia puntuale, che l'operatore sia posto in condizione di giustificare i profili controversi e che la motivazione finale resti coerente con l'oggetto dell'interlocuzione. Perciò la SA non può fondare l'esclusione su carenze non previamente sottoposte all'impresa.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un provvedimento di esclusione contestato dall'interessato (anche) perché la stazione appaltante avrebbe violato le regole del contraddittorio nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. Ricorda preliminarmente il TAR Veneto, da un lato, che la verifica dell'anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e deve svolgersi con valutazione globale e sintetica dell'offerta senza una considerazione atomistica delle singole voci di costo, e, dall'altro, che il sindacato giurisdizionale resta pieno sui vizi estrinseci della valutazione, quando l'esclusione sia fondata su presupposti travisati, su un'istruttoria incompleta, su una motivazione non coerente con le giustificazioni acquisite o su un contraddittorio solo apparente.

Rammenta altresì il TAR Veneto come la giurisprudenza amministrativa, alla quale esso stesso ha dato un significativo contributo, abbia chiarito che il subprocedimento di verifica



dell'anomalia non richiede, di regola, una sequenza indefinita di interlocuzioni e che, dunque, il modello resta normalmente monofasico. Occorre, tuttavia, che la richiesta iniziale sia puntuale, che l'operatore sia posto in condizione di giustificare i profili effettivamente controversi e che la motivazione finale resti coerente con l'oggetto dell'interlocuzione. Quando, invece, l'Amministrazione fonda l'esclusione su specifiche carenze non previamente sottoposte all'impresa, ovvero su dubbi risolvibili con un chiarimento mirato, il mancato approfondimento inficia l'esercizio della discrezionalità tecnica, minandone gli esiti procedurali sotto il profilo del difetto di istruttoria e del necessario contraddittorio (in questo senso, tra le altre, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 432/2026; T.A.R. Veneto, sez. II, sent. n. 504/2026; T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 1536/2025; Cons. St., sez. V, sent. n. 6577/2022; Cons. St., sez. V, sent. n. 9214/2024). Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, il TAR Veneto ha ravvisato, nella fattispecie concreta, un uso non coerente del potere di verifica dell'anomalia rispetto alla sua funzione tipica, che è quella di accertare se l'offerta sia, nel suo complesso, seria, sostenibile e affidabile: invero, la verifica svolta dalla stazione appaltante si è sviluppata mediante la valorizzazione di profili parziali, letti su presupposti documentali errati o non approfonditi, senza un effettivo accertamento globale dell'affidabilità dell'offerta e senza una adeguata interlocuzione sui punti decisivi.

Il TAR Veneto, infine, afferma che la frammentazione della valutazione, l'integrazione in giudizio della motivazione, la mancata richiesta di chiarimenti su aspetti suscettibili di immediata delucidazione e l'omesso confronto con il contenuto effettivo dei documenti prodotti sono tutti fattori che infirmano sotto il profilo funzionale il giudizio di anomalia, minandone l'attendibilità.

[Consulta la sentenza](#)